



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"
ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA - MONTEPULCIANO

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 31 del 3 Settembre 2026**

Oggetto: Stanziamento risorse variabili 2026 ai sensi degli artt. 67 del CCNL comparto funzioni Locali 2016-2018, 79 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021 e 58 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 ed ai sensi degli artt. 57 del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali 2016-2018, 39 del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali 2019-2021 e 24 del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali 2022-2024;

Il giorno Giovedì 3 Settembre 2026, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito della convocazione predisposta con nota prot. 937 del 31 Agosto 2026, conservata in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 30.01.2025.

Presiede la riunione **CLAUDIO BOTARELLI - PRESIDENTE del C.d.A.** il quale, identifica e constata che sono presenti n. 5 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
CLAUDIO BOTARELLI	X	
LAURA PERUGINI	X	
GIANLUCA ROMANI	X	
MARIO LANDOLFI	X	
OGLIALORO ROBERTO	X	

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta presente il dr. Pelosi Lorenzo.

Risultano assenti la Presidente Grazia Meacci ed il componente dr. Luca Turchi.

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Sabina Meoni, in qualità di Istruttore amministrativo dell'APSP Istituto Maria Redditi ed incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- le amministrazioni hanno l'obbligo di costituire il fondo per la contrattazione decentrata, dando applicazione alle regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Il mancato rispetto di questo principio, che non è soddisfatto dalla semplice apposizione delle risorse in bilancio, oltre alle possibili censure dettate dai giudici del lavoro per gli effetti negativi che ne scaturiscono per i dipendenti, è sanzionato anche dalla magistratura contabile, che impegna gli enti a dare corso a tale costituzione, per la parte stabile, anche negli anni successivi;
- La mancata costituzione del fondo ed il mancato stanziamento delle relative risorse non impediscono che negli anni successivi questi fondi debbano essere costituiti per la parte stabile, così come da deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 90/2016.
- *“la giurisprudenza contabile ha individuato tre fasi obbligatorie e sequenziali in cui si articola la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del Fondo, l'individuazione delle modalità di ripartizione del Fondo mediante contratto decentrato”*. Ed ancora ci viene ricordato che *“l'esigenza di una necessaria adozione di un atto di formale costituzione del Fondo da parte dell'amministrazione ha portato – a titolo esemplificativo – il giudice contabile ad escludere che, in mancanza di apposito atto formale di costituzione del Fondo, possano essere prese in considerazione le variazioni di bilancio, intervenute nel corso dell'esercizio di riferimento (...) ed apportate con deliberazioni di Giunta poi ratificate dal Consiglio, come idonee a prenotare nei documenti di bilancio il relativo stanziamento.. In altre parole, non appare ammissibile che dette modalità (la previsione in bilancio o le successive variazioni di bilancio ratificate formalmente dal Consiglio) possano atteggiarsi come modalità di effettiva costituzione del Fondo e di prenotazione delle relative risorse”*.
- si deve ritenere che *“la costituzione del Fondo sia atto da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell'ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione. Obblighi, questi ultimi, da ricondursi alla tipica funzione gestionale imputata alla dirigenza ed ai quali si ricollegano le relative responsabilità in caso di inadempimento (siano esse amministrativa, disciplinare o dirigenziale in relazione alle eventuali violazioni intervenute)”*;
- *“l'effetto (...) della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da riportare a nuovo vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”*;
- è stato inoltre chiarito che si deve ritenere che, *“trattandosi di quota vincolata per così dire obbligatoria, in quanto legata alla contrattazione collettiva nazionale, riferita alle sole risorse stabili, il vincolo permanga anche negli esercizi successivi, diversamente da ciò che la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo ritiene accada per le risorse variabili, determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno, che non possono essere trasportate nell'esercizio successivo in caso di mancato utilizzo nell'anno di riferimento, in quanto rappresentano mere economie di spesa che contribuiscono alla determinazione dell'avanzo disponibile”*. Per cui, si deve ritenere che nel caso di mancato *“stanziamento in bilancio delle risorse per il trattamento accessorio del personale .. non si determinano*

economie di bilancio in grado di confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione e di essere utilizzate negli esercizi successivi”;

- occorre assumere *“la doverosità della costituzione annuale del Fondo, quanto meno per la parte stabile, per tutti gli enti locali, a prescindere dalle condizioni economico-finanziarie in cui essi versano. Tuttavia, nella vigente legislazione non è contemplata l’ipotesi in cui non siano stanziati in bilancio le risorse per il Fondo”*. Ed inoltre, ci viene detto che *“qualora un Comune non abbia stanziato in bilancio le risorse per la costituzione del Fondo risorse decentrate in una o più annualità”* si deve ritenere che *“questi possa disporre, nell’esercizio in corso, lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo stesso limitatamente alla parte stabile, per i singoli esercizi in cui esso è stato pretermesso. Lo stesso dicasi qualora le risorse stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti siano state insufficienti a coprire integralmente la parte stabile del Fondo risorse decentrate”*;
- a tal proposito

Preso atto altresì che la qualificazione dell'A.P.S.P. “Istituto Maria Redditi” quale ente pubblico avallata da giurisprudenza costituzionale, amministrativa, ordinaria e contabile non del tutto univoca, ma maggioritariamente orientata in tal senso, fa residuare un legittimo dubbio interpretativo circa l'assoggettamento ex lege dell'Ente, in quanto tale, al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, norma testualmente riferita alle sole amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (dal quale gli enti pubblici economici sono, per definizione, esclusi);

Dato atto che l'A.P.S.P. ha volontariamente e contrattualmente scelto di applicare istituire e tenere conto del fondo per le risorse decentrate e del tetto al 2016, potendo superare tale impostazione solo con una motivata delibera di consiglio di amministrazione e con l’assunzione di un deciso che questo CdA si riserva di perseguire per le future annualità;

Stabilito che

- le regole sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sono dettate dagli articoli 67 del CCNL 21.5.2018 e 79 del CCNL 16.11.2022, con la integrazione delle risorse aggiuntive previste dall’articolo 58 del CCNL 23.2.2026;
- deve essere costituito con una determinazione del dirigente o responsabile competente, il quale deve applicare l’articolo 58, comma 1, CCNL 23.2.2016, cioè l’incremento dello 0,14% del monte salari 2021, incremento che va disposto a decorrere dallo 1.1.2024;
- tale determinazione deve essere preceduta da una deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione decide l’inserimento delle risorse rimesse al suo apprezzamento discrezionale che di seguito questo CdA intende elencare:
 - Incremento della parte stabile ex articolo 14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025 in deroga al tetto del salario accessorio 2016 (entro il tetto massimo per cui la somma del fondo e delle risorse per le elevate qualificazioni non deve superare il tetto del 48% della spesa per il tabellare 2023), che in virtù della normativa vigente non risulta applicabile alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
 - Incremento della parte stabile del fondo ex articolo 79, comma 1, lettera c), CCNL 16.11.2022, che se effettuata in applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, va in deroga al tetto del salario accessorio 2016;
 - Incremento della parte variabile del fondo ex articolo 79, comma 2, lettera b), CCNL 16.11.2022, fino allo 1,2% del monte salari 1997, compreso nel tetto del salario accessorio del 2016;
 - Incremento della parte variabile del fondo ex articolo 79, comma 2, lettera c), CCNL 16.11.2022, per scelte organizzative dell’ente, compreso nel tetto del salario accessorio del 2016, tranne che si tratti di una quota delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada;

- Incremento della parte variabile del fondo ex articolo 79, comma 3, CCNL 16.11.2022, fino allo 0,22% del monte salari 2018, in deroga al tetto del salario accessorio del 2016;
- Incremento della parte variabile del fondo ex articolo 58, comma 2, CCNL 23.2.2026, fino allo 0,22% del monte salari 2021, in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. Tale aumento può essere effettuato anche per l'anno 2025.

Visti

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Ecc.”*;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente CCNL comparto Funzioni locali, rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio, così come il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato risulta essere il presupposto per l'erogazione dei trattamenti accessori per il personale Dirigente ai sensi del CCNL Area Funzioni Locali;

Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione deve, prima della determinazione gestionale della costituzione del Fondo, intervenire con una propria deliberazione sull'inserimento di poste nei fondi e la relativa quantificazione delle scelte che sono rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione:

- precisamente in riferimento alla costituzione del Fondo **“ Personale non dirigente”**:
- lettera b) articolo 79, comma 2, CCNL 16/11/2022) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 è risultato essere pari ad Euro 665.965,26, e che 1,2% relativo di detto monte salari corrisponde ad un importo di Euro **7.991,58**;
- lettera c) articolo 79, comma 2, CCNL 16/11/2022 risorse connesse a scelte organizzative che nell'ottica del perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dalle, gestionali e di politica retributiva degli enti) allo scopo di concorrere al finanziamento in quota-parte degli oneri correlati al conseguimento delle finalità indicate - risorse variabili ad integrazione del Fondo risorse decentrate, nel rispetto ovviamente delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e s.m.i., per un importo di Euro **21.095,00**;
- articolo 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 del monte salari 2018) Legge di bilancio 2022 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 per un importo di Euro **1.412,15**;
- articolo 58, comma 1, CCNL 23/02/2026 (Fino al 0,14% del monte salari 2021); A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente

CCNL monte salari anno 2021 Euro €1.219.126,00 per un importo di Euro **1.706,78**, e recupero una tantum parte variabile annualità 2024 e 2025 per un importo di Euro **3.413,56**;

- articolo 58, comma 2, CCNL 23/02/2026 (Fino al 0,22% del monte salari 2021); Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, monte salari anno 2021 Euro €1.219.126,00 per un importo di Euro **2.682,08** annualità 2026 e una tantum recupero annualità 2025, **Euro 2.682,08**;
- **personale Dirigente CCNL Area Funzioni Locali Integrazione per costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e altri trattamenti accessori** le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- **Art. 24 c. 1 del CCNL del 23.02.2026** Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024 relativo ai dirigenti è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 Euro 17.990,00 per un importo di Euro **548,70**, una tantum parte variabile recupero annualità 2024 e 2025 per un importo Euro **1.907,40**;
- **Art. 24 c. 3 del CCNL del 23.02.2026** In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 Euro 17.990,00 per un importo di Euro **39,58**, e una tantum recupero annualità 2025 Euro **39,58**. Relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci degli enti;

Vista le Deliberazione di questo CdA n. 23 del 04/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico anno 2026 – 2027 – 2028;

Osservato che nell'ottica del perseguimento dei suddetti obiettivi definiti in sede di programmazione, il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al precitato art. 79, commi 2 lettera b) e lettera c), del C.C.N.L. 16 Novembre 2022., e art 58 del CCNL 23/02/2026 Personale non dirigente, delle disposizioni art 57 CCNL 17/12/2020 e art 24 comma 1 e 3 CCNL 23/02/2026 Personale dirigente. Stanziando e destinando conseguentemente – allo scopo di concorrere al finanziamento in quota-parte degli oneri correlati al conseguimento delle finalità avanti indicate - risorse variabili ad integrazione del Fondo risorse decentrate e fondo retribuzione e di risultato, nel rispetto ovviamente delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e s.m.i.;

Verificato che per la costituzione dei Fondi occorre acquisire il parere del Collegio revisori dei conti;

RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, **personale non dirigente** risorse variabili ad integrazione del Fondo risorse decentrate:

DI stanziare ad integrazione della componente variabile del Fondo risorse decentrate 2026 - a norma delle disposizioni di cui all'art. 79, comma 2 lettera b), del C.C.N.L. 16 novembre 2022 – l'ammontare di Euro **7.991,58**, corrispondente all'1,2% del monte salari relativo all'anno 1997;

DI stanziare ad integrazione della componente stabile del Fondo risorse decentrate 2026 articolo 79, comma 2 lettera c), CCNL 16/11/2022 risorse connesse a scelte organizzative che nell'ottica del perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dalle, gestionali e di politica retributiva degli enti) allo scopo di concorrere al finanziamento in quota-parte degli oneri correlati al conseguimento delle finalità indicate - risorse variabili ad integrazione del Fondo risorse decentrate, nel rispetto ovviamente delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e s.m.i., per un importo di Euro **21.095,00**

DI stanziare ad integrazione della componente stabile del Fondo risorse decentrate 2026 articolo 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 del monte salari 2018) Legge di bilancio 2022 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 per un importo di Euro **1.412,15**;

DI stanziare ad integrazione della componente stabile del Fondo risorse decentrate 2026 articolo 58, comma 1, CCNL 23/02/2026 (Fino al 0,14% del monte salari 2021); A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL monte salari anno 2021 Euro €1.219.126,00 per un importo di Euro **1.706,78**; e recupero una tantum parte variabile annualità 2024 e 2025 per un importo di Euro **3.413,56**;

DI stanziare ad integrazione della componente stabile del Fondo risorse decentrate 2026 articolo 58, comma 2, CCNL 23/02/2026 (Fino al 0,22% del monte salari 2021); Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, monte salari anno 2021 Euro €1.219.126,00 per un importo di Euro **2.682,08** annualità 2026 e una tantum recupero annualità 2025, Euro **2.682,08**;

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, **personale dirigente** risorse variabili ad integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato risorse decentrate:

DI stanziare ad integrazione della componente variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato risorse decentrate 2026 **Art. 24 c. 1 del CCNL del 23.02.2026** Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024 relativo ai dirigenti è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 Euro 17.990,00 per un importo di Euro **548,70**; una tantum parte variabile recupero annualità 2024 e 2025 per un importo Euro **1.907,40**;

DI stanziare ad integrazione della componente stabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato risorse decentrate 2026 **Art. 24 c. 3 del CCNL del 23.02.2026** In attuazione di quanto